

NEWS

## Ritenute agenzie viaggio: esonero provvigioni prorogato al 1° maggio

**Data pubblicazione:** 02/03/2026

**Autore:** Redazione Giurispedia

### Contenuto

***Proroga al 1° maggio 2026 per l'esonero dalla ritenuta d'acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio e settori correlati. La decisione mira a facilitare l'adeguamento dei sistemi.***

### **Ritenute su provvigioni: proroga al 1° maggio 2026 per agenzie e settori affini**

Con una mossa attesa da diversi operatori, un provvedimento legislativo di prossima emanazione confermerà il **differimento al 1° maggio 2026 dell'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni**. La proroga riguarda specificamente i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Beneficiari di questa estensione sono le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere. Fino al 30 aprile 2026, dunque, l'esonero dall'applicazione della ritenuta rimarrà pienamente in vigore, garantendo un periodo di transizione più lungo per le categorie interessate.

## **Il quadro normativo: dall'esonero all'obbligo reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2026**

Storicamente, i soggetti sopra menzionati hanno goduto di un'esclusione dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni percepite. Tuttavia, questo regime di favore è stato revocato con la Legge di Bilancio per il 2026, che aveva originariamente previsto la reintroduzione dell'obbligo di applicazione della ritenuta a partire dal 1° marzo 2026. Il differimento al 1° maggio 2026, annunciato tramite il [Comunicato Stampa N° 25 del 27 febbraio 2026](#), rappresenta quindi una **modifica sostanziale rispetto alle tempistiche originariamente stabilite dalla manovra finanziaria, concedendo ulteriore tempo per l'adeguamento.**

### **Complessità operative e necessità di adeguamento dei sistemi informatici**

La decisione di posticipare l'entrata in vigore della ritenuta d'acconto non è casuale. Il differimento, infatti, è stato ritenuto indispensabile in ragione delle 'peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione'. Queste specificità rendono 'particolarmente complesso l'adeguamento dei sistemi informatici' necessari per una corretta e puntuale applicazione della ritenuta. L'intento del legislatore è, pertanto, quello di **evitare disfunzioni e oneri eccessivi per gli operatori, concedendo il tempo necessario per aggiornare software e procedure contabili prima dell'introduzione del nuovo obbligo fiscale.**